


ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA SARDEGNA



Il Presidente

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56;

VISTO l'art.1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il DPR 221/05;

PRESO ATTO che in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 5, del DPR n. 221/05 alla data odierna risultano iscritti all'albo n. 2336 professionisti – di cui n. 4 sospesi – per un totale di n. 2332 elettori, pari a 2326 iscritti alla sezione A e 6 iscritti alla sezione B;

PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall'art.2, comma 1, e alla tabella di cui all'allegato 1 del DPR 221/05 il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui n. 14 iscritti alla sezione A e n.1 iscritto alla sezione B;

SENTITO il Consiglio che si è espresso nella adunanza del 26 ottobre 2013;

RITENUTO che sia opportuno ordinare le elezioni concedendo agli iscritti il tempo massimo consentito per l'esercizio dei diritti connessi all'elettorato attivo e passivo, anche al fine di favorirne la partecipazione;

decreta


- 1) l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna di cui all'allegato avviso di convocazione che fa parte integrante a tutti gli effetti del presente provvedimento;
- 2) la prima votazione ha inizio il giorno 27 dicembre 2013 e termina il giorno 29 dicembre 2013, con l'apertura del seggio dalle ore 10 alle ore 18;
- 3) le candidature sono indicate personalmente o nei modi di cui all'art. 38 del dpr. n. 445/2000 al Consiglio dell'Ordine entro il giorno 7 dicembre 2013 alle ore 12;
- 4) ove alle ore 18 del giorno 29 dicembre 2013 non abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto, la seconda votazione ha inizio il giorno 7 gennaio 2014, con l'apertura del seggio dalla ore 10 alle ore 20;
- 5) il seggio elettorale è istituito presso la sede dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna, via Sonnino 33 a Cagliari;
- 6) sono nominati, rispettivamente, presidente, vice-presidente e scrutatori del seggio le dott.sse. Romina Lecis, Mara Demelas, Simone Melas, Carla Loi tutte iscritte all'albo, che hanno dichiarato la loro indisponibilità a candidarsi. Il seggio, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge n. 56/1989 è integrato dal segretario del consiglio, dott.ssa Anna Carla Tocco che esercita le funzioni di segretario del seggio;
- 7) del presente decreto è data opportuna informativa agli iscritti, con immediato deposito presso la segreteria dell'Ordine e pubblicazione, entro il giorno 27 novembre 2013, presso il sito internet dell'Ordine (www.psicosardegna.it) e idonea diffusione presso il seggio elettorale per l'intera durata delle elezioni.

Cagliari, 28 ottobre 2013

Il Presidente
Dott. Marco Guicciardi



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA SARDEGNA



IL CONSIGLIO

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56;
VISTO l'art.1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
VISTO il DPR 221/05;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regione/Provincia di indizione delle elezioni per il rinnovo dell'organo, emesso in data 28 ottobre 2013;
PRESO ATTO che in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 5, del DPR n. 221/05 alla data del 28 ottobre 2013 di indizione delle elezioni risultano iscritti all'albo n. 2336 professionisti – di cui n. 4 sospesi – per un totale di n. 2332 elettori, pari a 2326 iscritti alla sezione A e 6 iscritti alla sezione B;;
PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall'art.2, comma 1, e alla tabella di cui all'allegato 1, del DPR 221/05 il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui n. 14 iscritti alla sezione A e n. 1 iscritto alla sezione B;
Udito il Relatore

DELIBERA

- 1) Di confermare l'allegato avviso di convocazione, che fa parte integrante a tutti gli effetti della presente delibera;
- 2) Di approvare l'allegata scheda elettorale come disposta dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 22 della L. 56/89;
- 3) Di dare mandato alla signora Tiziana Fois e alla signora Elisabetta Sideri per l'organizzazione degli uffici e del seggio elettorale in modo da dare attuazione anche a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio del 28 ottobre 2013 e dal regolamento elettorale;
- 4) Di dare mandato alle signore Elisabetta Sideri e Tiziana Fois di provvedere alla spedizione dell'avviso di convocazione a tutti gli aventi diritto per il tramite di poste italiane entro il giorno 27 novembre 2013;
- 5) Di dare mandato alla signora Tiziana Fois e alla signora Elisabetta Sideri di provvedere entro il giorno 27 novembre 2013 alla comunicazione, per il tramite di Posta Elettronica Certificata dell'avviso di convocazione al Consiglio nazionale ai fini della pubblicazione sul sito internet;

Cagliari, 8 novembre 2013

Il Segretario



Il Presidente

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA SARDEGNA



**ELEZIONI
PER IL NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA SARDEGNA**

AVVISO

In data 28 ottobre 2013 il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56;

VISTO l'art.1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il DPR 221/05;

SENTITO il Consiglio che si è espresso nella adunanza del 25 ottobre 2013;

PRESO ATTO che in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 5, del DPR n. 221/05 alla data del 28 ottobre 2013 di indizione delle elezioni risultano iscritti all'albo n. 2336 professionisti – di cui n. 4 sospesi – per un totale di n. 2332 elettori, pari a 2326 iscritti alla sezione A e 6 iscritti alla sezione B;

PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall'art.2, comma 1, e alla tabella di cui all'allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui n. 14 iscritti alla sezione A e n1 iscritti alla sezione B;

ha indetto

le elezioni per il rinnovo del Consiglio così come sopraesposto e come indicato dal DPR 221/05 con le seguenti modalità procedurali previste nel citato decreto.

Il presente avviso costituisce, ex art. 2, comma 5, del DPR 221/05, l'avviso di convocazione per l'esercizio dei diritti connessi all'elettorato attivo e passivo:

- 1) **CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI: LUOGO, DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI** - La prima votazione si terrà nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 2013 con l'apertura del seggio presso la sede dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna, via Sonnino 33 Cagliari dalle ore 10 alle ore 18; ove alle ore 18 del giorno 29 dicembre 2013 non abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto, la seconda votazione si terrà nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2014 con l'apertura del seggio dalla ore 10 alle ore 20.
- 2) **NUMERO DEGLI ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE** – Il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui n. 14 iscritti alla sezione A e n.1 iscritto alla sezione B;
- 3) **PROCEDURE ELETTORALI** – L'elettore può esprimere un massimo di nove (n.9) preferenze, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di seguito riportate;

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA SARDEGNA



- 4) **CANDIDATURE** – Per quanto sopra, le candidature sono indicate al Consiglio dell'Ordine personalmente negli orari di apertura degli uffici (Lunedì 11.30-16.30; Mercoledì 16-18; Giovedì 9-11; Venerdì 11.30-13.30) ovvero negli altri modi stabiliti dall'art. 38 del DPR n. 445/2000, in ogni caso entro le ore 12.00 del giorno 7 dicembre 2013. L'indirizzo postale della sede dell'Ordine è via Sonnino 33, 09125 Cagliari e l'indirizzo di posta elettronica certificata è psicosardegna@psypec.it. La diffusione sarà assicurata dal Consiglio dell'Ordine mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ordine (www.psicosardegna.it) nonché presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Il dipendente dell'Ordine addetto ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 a ricevere le domande di candidatura è la signora Tiziana Fois e - in caso di impedimento della medesima - la signora Elisabetta Sideri.
- 5) **QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI** – Per la validità delle votazioni è necessario:
- a) per la prima votazione, che abbiano votato almeno 777 persone, pari a 1/3 aventi diritto;
 - b) per la seconda votazione, che abbiano votato almeno 389 persone, pari a 1/6 aventi diritto.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum della prima convocazione sarà data tempestiva comunicazione sul sito internet dell'Ordine www.psicosardegna.it

Cagliari, 8 novembre 2013

Il Presidente
Dott. Marco Guicciardi



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA SARDEGNA



Disposizioni che regolano le procedure elettorali:

Allegato N° 1

DPR 221 del 25 Ottobre 2005

Disposizioni in materia di procedure elettorali dell'Ordine degli Psicologi

Art. 2.

Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi

Omissis

4. Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 23; 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al consiglio nazionale indirle. Il presidente del consiglio regionale o provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il presidente, il vice-presidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimento di indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano

state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione. È fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

5. Il consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. L'avviso, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

6. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.

Omissis

Legge 56 del 18 Febbraio 1989

Ordinamento della Professione di Psicologo

Articolo 20.

Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Omissis

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

Omissis

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA SARDEGNA



11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Articolo 21

Composizione del seggio elettorale.

Omissis

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Articolo 22.

Votazione.

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Omissis

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

Articolo 24.

Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche.

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente

Articolo 25.

Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.